




**PIANO COMUNALE
PER IL GOVERNO
DEI PROCESSI
DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI
RADIO BASE PER
TELEFONIA MOBILE
RETE DATI,
RADIO E TV**

art. 8 - comma 6 L. 22.02.2001 n°36
art. 4 - comma 11 L.R. 11.05.2001 n°11

ANALISI PRELIMINARI



Marco Turati Architetto

Via Grado n°11
26100 CREMONA
tel/fax 0372 28417
P. IVA 01013350192
architetto@marcoturati.it

committente:

Comune di Bareggio
Piazza Camillo Benso Conte di Cavour snc
20008 Bareggio (MI)

Sindaco:

Arch. Linda Colombo

Responsabile del Settore Territorio e SUAP:

Arch. Gianpiero Galati

data:

30 dicembre 2025

**RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA GENERALE**

ALLEGATO

A



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI SUL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

INDICE:

1.	L'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTRROMAGNETICI	pag.	2
2.	LA COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO	pag.	2
3.	IL DLGS 2.8.2003 N°259 E LA SUA EFFICACIA	pag.	4
4.	IL TEMA DELL'ASSIMILAZIONE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE	pag.	6
5.	PIANIFICARE CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO DI QUALITA'	pag.	9
6.	GOVERNARE IL FENOMENO	pag.	11
7.	LE CONDIZIONI DI PARTENZA	pag.	12
8.	L'OBIETTIVO DI QUALITA' PER BAREGGIO	pag.	16
9.	LE PROPOSTE DEL REGOLAMENTO	pag.	18
10.	OBIETTIVI, PRINCIPI E FINALITA' DELLA PIANIFICAZIONE	pag.	19
11.	I CRITERI ASSUNTI PER LA ZONIZZAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE DEI SITI CONSIGLIATI	pag.	21
12.	LE SIMULAZIONI DI IMPATTO	pag.	22
13.	LE SIMULAZIONI DI RADIOCOPERTURA DI SEGNALE	pag.	23
14.	I PIANI DI RISANAMENTO	pag.	23
15.	L'INSERIMENTO NEL PRGC	pag.	23
16.	CONCLUSIONI	pag.	24

L'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le sorgenti artificiali di campi elettromagnetici costituiscono impianti industriali potenzialmente pericolosi per la salute umana e per la salubrità degli ambienti di vita o di lavoro dell'uomo.

Ciò nonostante, nessuna Organizzazione Mondiale della Sanità ha mai finora certificato una dimostrabile correlazione tra l'esposizione permanente ad onde elettromagnetiche ad alta frequenza e danni alla salute.

In ogni caso, secondo un principio di cautela, trattandosi di tecnologie relativamente recenti, solo da pochi anni caratterizzate da un massiccio fenomeno di diffusione e ancora parzialmente studiate, nel dubbio sulla potenziale nocività (i cui reali riscontri si potranno avere soltanto a distanza di anni), parrebbe saggio e lungimirante assumere un atteggiamento prudente, sulla base del quale tutelare – laddove possibile – la *salute* dei cittadini (in particolare dei più sensibili: giovani e malati), proteggendone i luoghi collettivi di maggior concentrazione.

Si tratta di applicare due principi giuridici noti a livello internazionale e denominati “*principio di precauzione*” (art. 174 del Trattato Istitutivo dell'U.E.) e “*principio di minimizzazione degli impatti*” (previsto dal nostro ordinamento e contenuto in tutti i testi di legge emanati in materia da Stato e Regione negli ultimi anni).

Il presente studio si occupa esclusivamente della più recente – ancorché maggiormente diffusa – forma di produzione di inquinamento da campi elettromagnetici: quella derivante da impianti per la telefonia mobile, radio, TV e trasmissione dati in alta frequenza.

Ciò detto, risulta in ogni modo importante – e a maggior ragione potendo far poco per gli impianti di più forte ed acclarato impatto – che le amministrazioni pubbliche concentrino i propri sforzi nel tentare qualche azione volta alla regolamentazione ed al governo delle procedure di localizzazione ed installazione di nuovi siti per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, dato che tale fenomeno ha raggiunto negli ultimi anni livelli elevatissimi di sviluppo e di espansione in tutto il paese.

LA COMPLESSITA' DEL QUADRO NORMATIVO

Sulla “*questione elettrosmog*” molti Comuni in tutta Italia ed anche in Lombardia faticano ad orientarsi, sia per la complessità della materia e la contraddittorietà della relativa normativa, sia – in qualche caso – per la colpevole sottovalutazione della tematica da parte di amministrazioni, costrette non di rado a rincorrere a posteriori le potenti ditte della telefonia, che installano pali e antenne a piacimento nel cuore dei centri abitati, e gli inevitabili comitati popolari di protesta che comprensibilmente si formano di conseguenza al momento in cui vedono spuntare improvvisamente i pali e le antenne.

D'altro canto, il quadro legislativo risulta parecchio intricato, modificato a più riprese dal Governo centrale e in alcune parti contraddittorio e poco comprensibile.

La Legge Regionale lombarda vigente in materia (11.5.2001 n°11) e la sua DGR applicativa n°7351 dell'11.12.2001, “*Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi*”, appaiono in continuità (seppur parziale) con il quadro normativo nazionale, ancora oggi fondato sulla Legge n°36/2001 e in particolare sulle disposizioni contenute nel suo art.8 – comma 6.

Ma il quadro generale ad oggi è composto dalla citata L.22.2.2001 n°36, dall'ancora vigente e fondamentale DM 381/98, dalle sue Linee Guida applicative (in particolare dell'art.4), dai Decreti sui limiti di radiofrequenze tollerabili a partire dai DPCM dell'8.7.2003 (di recente novellati dall'art.10 della L.214/2023), dal D.Lgs 259/2003 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", oltre che dalla variegata articolazione di Leggi Regionale, non di rado differenti negli approcci e negli obiettivi.

Il tutto calato nei contesti della disciplina generale del "Governo del Territorio" e della "Tutela del paesaggio" che consegnano ai Comuni un ruolo primario di autodeterminazione, pur entro la cornice di principi fondamentali e criteri fissati da Stato e Regioni.

Eppure, entro tale quadro, i Comuni si trovano spesso al cospetto di procedure semplificate ed autocertificate a cui faticano ad opporsi, necessitando di strumenti regolamentari efficaci.

Lo Stato non di rado in questi anni ha appaltato (con lauti incassi) le radiofrequenze agli operatori di mercato, per poi soggiacere alle richieste - avanzate da parte degli operatori di mercato - di godere di maggiore libertà di azione sui territori decentrati, in termini di installazione nuovi apparati.

L'esempio più eclatante di tale sudditanza fu agito con l'entrata in vigore del D.Lgs 4.9.2002 n°198 (cosiddetto "decreto Gasparri"), che consentì per 13 mesi agli operatori di realizzare ovunque tralicci, e pali di supporto a nuove antenne per la telefonia, in spregio al pacifico potere di governo del territorio che il diritto urbanistico italiano, consolidatosi in 60 anni, pone in capo ai Sindaci ed alle municipalità, proponendo scorciatoie procedurali ed enormi privilegi e liberalizzazioni agli operatori di settore in sfregio ai dettami della Costituzione (riportando nel testo quel Decreto che gli apparati si potessero realizzare ovunque sui territori dei comuni, in deroga a qualsiasi diversa disposizione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti locali vigenti).

Successivamente (seppur tardivamente: sono occorsi oltre sei mesi per depositare in cancelleria la sentenza pronunciata il 23.3.2003 dalla Corte Costituzionale) quel Decreto incorse nell'eccezione di incostituzionalità, sollevata da sette Regioni e da altre numerose ed autorevoli voci, e definitivamente dichiarato illegittimo sotto il profilo costituzionale con la sentenza n°303/2003 della Suprema Corte.

La contemporanea entrata in vigore del D.Lgs n°259/03 "*Codice delle elettrocomunicazioni*" ha, tuttavia, purtroppo, consentito di tentare operazioni di "*sdoganamento in extremis*" di procedure avviate sulla base del decaduto D.Lgs 198/02 e (siccome non concluse) nella norma archiviabili secondo pacifica giurisprudenza costituzionale.

A seguito dell'abrogazione del Decreto Gasparri, proprio la legge 22 febbraio 2001 n°36 - come noto - all'art. 8 comma 6 offre, viceversa, a tutt'oggi, l'argomento giuridico in assoluto più fondato per sostenere il diritto delle Amministrazioni Locali a poter normare la materia, disponendo essa che "*i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*".

Tale diritto, come si esporrà in seguito, è altresì ormai sostenuto da ampia giurisprudenza in materia.

Il quadro normativo vigente in materia di Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile, si configura, dunque, alla data odierna, come il seguente:

- gli artt. 168 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- gli artt. 5, 9, 32, 41 della Costituzione;
- gli artt. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259;
- gli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152;
- gli artt. 131 e 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42;
- la Legge Quadro n°36 del 22.02.2001 "Legge Quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- la LR 11.5.2001 n°11 e la sua
- la DGR applicativa n°7351 dell'11.12.2001
- il DPCM 8.7.2003 attuativo alla legge Quadro riguardante "La Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", così come purtroppo modificato con l'art.10 della Legge 214 del 30.12.2023, innalzando da 6 a 15 V/m i limiti insuperabili in tutto il paese.

Nel contempo, è venuta a formarsi una vasta giurisprudenza in materia che in larga parte ha consentito di consolidare il quadro interpretativo che qui si presenta alla base dello Studio Preliminare al Regolamento e del Regolamento medesimo.

IL DLGS N°259/2003 E LA SUA EFFICACIA

Come già ricordato, l'operatività della regolamentazione comunale nella materia era risultata frustrata dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4 settembre 2002, n°198, cd. "Decreto Gasparri, il quale recava una disposizione (l'art. 3, comma 2) in forza del quale le infrastrutture strategiche di telecomunicazione venivano definite *"compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica"* e *"realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento"*.

Ma con la citata sentenza n°303, depositata in cancelleria il 1°ottobre 2003, in accoglimento dei ricorsi proposti dalle Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia - Romagna, Umbria e Lombardia, la Corte Costituzionale ha – come detto – dichiarato l'illegittimità del D.Lgs. 198/2002 per violazione dell'art. 76 della Carta fondamentale in relazione alla legge delega 443/2001, la cosiddetta "legge obiettivo", sottoposta nella stessa pronuncia al vaglio del Giudice costituzionale e dichiarata anch'essa parzialmente illegittima.

Con tale pronuncia la Consulta innanzitutto ha riconosciuto l'interesse e la legittimazione delle Regioni a far valere le proprie attribuzioni anche allegando il vizio formale di "eccesso di delega" del decreto legislativo 198/2002 giacché *"nella specie non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche, che si assume in contrasto con la legge di delega n°443 del 2001, comprime le attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell'art. 3, comma 2, secondo il quale tali infrastrutture sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento"*.

Nel merito l'Alta Corte è quindi pervenuta alla conclusione che nel caso di specie l'eccesso della delega risultasse *"evidente"* giacché del programma annuale delle infrastrutture previsto dalla legge 443/2001 quale presupposto ed ambito applicativo della normativa speciale e derogatoria *"non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie. Ogni considerazione sulla rilevanza degli interessi sottesi alla disciplina impugnata non può avere ingresso in questa sede, posto che tale disciplina non corrisponde alla delega conferita al Governo e non può essere considerata di questa attuativa"*.

Dunque, secondo il Giudice costituzionale, con il D.Lgs. 198/2002 il Governo aveva fatto un uso del potere normativo esorbitante dai criteri direttivi che gli erano stati conferiti con la legge di delegazione delle Camere.

Pertanto, come è noto, sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità di una norma di legge, quest'ultima cessa di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può più avere applicazione (art. 30, comma 3, della legge 87/1959), neppure con riferimento alle situazioni anteriori alla pronuncia della Corte, fatti salvi i cosiddetti "rapporti esauriti".

Tuttavia, il 16 settembre 2003 è entrato in vigore il D.Lgs. 1 agosto 2003, n°259 recante approvazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" in attuazione dall'art. 41 della legge 166/2002, con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per un riassetto in materia di telecomunicazioni conseguenti al recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (si tratta delle direttive nn°19, 20, 21 e 22 del 2002, cosiddette direttive accesso, autorizzazioni, quadro, servizio universale, oltre che la direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati).

Ebbene, detto Codice, se da un lato (agli artt. 86 ss.) contiene una singolare riedizione di alcune disposizioni del "decreto Gasparri" in materia di procedure autorizzatorie delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici (che evidentemente ripropone i medesimi profili di sospetta incostituzionalità sollevati dalle Regioni nei confronti del D.Lgs. 198), dall'altro reca però delle significative novità rispetto al decreto 198/2002: prima fra tutte l'omessa previsione di una disposizione - analoga a quella di cui al menzionato art. 3, comma 2, del D.Lgs. 198/2002 - attestante la compatibilità urbanistica *ex lege* di questi impianti, la loro realizzabilità in qualsiasi parte del territorio comunale e la derogabilità degli strumenti urbanistici e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

A fronte di questa rilevante novità si deve quindi ritenere che, con l'entrata in vigore del decreto 259/2003 la localizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni (o, come ora vengono definite, delle *"infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici"*) non sia più "libera", come nella vigenza del decreto Gasparri, ma debba essere necessariamente conforme sia alla legislazione nazionale e regionale (in materia di inquinamento elettromagnetico, ma anche urbanistica, edilizia, ambientale, igienico - sanitaria), sia alla disciplina locale eventualmente approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, del legge 36/2001 e contenuta negli strumenti urbanistici generali o in regolamenti *ad hoc*.

IL TEMA DELL'ASSIMILAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Tale ultima conclusione non parrebbe inficiata (ma anzi confermata, per quanto esposto in seguito) dalla previsione dell'originario art. 86, comma 3, dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche, a mente del quale *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli dall'87 all'88 (ora artt.44 – 49 a seguito dell'entrata in vigore il 24 dicembre 2021 del D.Lgs 8 novembre 2021, n.207 “Attuazione della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del Decreto della Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.*

In realtà, la disposizione da ultimo menzionata risulta avere la finalità primaria di “codificare” la già menzionata tesi dell'indifferenza della localizzazione degli impianti radioelettrici alle diverse destinazioni di zona previste dal PRGC: gli impianti di telefonia mobile, essendo opere di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete che consenta un'uniforme copertura al territorio, sono dunque assimilati “ad ogni effetto” alle opere di urbanizzazione primaria - come le fognature, le reti per la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica - e, pertanto, la loro collocazione dovrebbe ritenersi consentita sull'intero territorio comunale.

Aggiungasi tuttavia che se, da un lato, l'art. 43 - comma 3, del Codice consente quindi la collocazione di detti impianti sull'intero territorio comunale non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (fatto però salvo il puntuale rispetto della disciplina normativa *ad hoc* approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 8 della legge quadro), dall'altro lato, tuttavia la stessa disposizione codicistica ha quale inevitabile corollario che l'installazione degli impianti *de quibus* necessita di valutazioni urbanistiche, edilizie e ambientali, nell'ambito del provvedimento unico previsto dall'art. 44 del Codice, con finalità esclusivamente ambientali ed igienico sanitarie.

Invero, l'assimilazione *“ad ogni effetto”* delle infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici alle opere di urbanizzazione primaria *“pur restando di proprietà dei rispettivi operatori”* con la precisazione che *“ad esse si applica la normativa vigente in materia”* (così il citato art. 43 - comma 3, del Codice) comporta indiscutibilmente l'obbligatorietà del titolo edilizio ove si consideri che, nella definizione degli interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, il T.U. dell'edilizia ricomprende gli *“interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”* (art. 3, comma 1, lett. e.2 del DPR 380/2001) quali evidentemente sono i gestori di telefonia e gli altri operatori del settore che realizzano dette infrastrutture di cui rimangono proprietari (Vd. in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847, cit. che era pervenuto alle medesime conclusioni prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 259/2003).

Così, in forza dell'intervenuta assimilazione di dette infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria ad opera dell'art. 43 - comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, si era affermato non solo che gli impianti di telefonia mobile sono collocabili in quanto tali all'interno del territorio comunale prescindendo dalla destinazione di zona e pertanto debbono ritenersi in astratto compatibili, ad esempio, con la destinazione agricola o con quella a verde

privato; ma si era altresì aggiunto che all'inclusione di detti interventi nel novero delle opere di urbanizzazione conseguirebbe l'impossibilità per le amministrazioni locali di circoscriverne la realizzazione nell'ambito di specifiche zone territoriali omogenee, cosicché risulterebbero illegittime le previsioni urbanistiche che vietano l'installazione degli impianti in determinati ambiti di PGT (o Z.T.O.), ovvero che la consentono soltanto in alcune aree del territorio comunale, sottolineando altresì (in alcune pronunce) che, così facendo, si introdurrebbero illegittimamente norme con valenza sostanzialmente radioprotezionistica e quindi per esclusive finalità sanitarie.

Analogamente si era pronunciato anche il Giudice amministrativo piemontese, ritenendo compatibile la domanda di autorizzazione all'installazione di una Stazione Radio Base con eventuali previsioni urbanistiche difformi che limitino l'installazione di impianti di telefonia cellulare ad alcune zone del territorio comunale e ciò, appunto, in virtù della menzionata equiparazione agli impianti di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del DPR 380/2001 (ma anche sulla base di un'espressa previsione di legge regionale in tal senso). Altri TAR avevano allo stesso tempo assunto posizioni diametralmente opposte.

Questa serie di pronunciamenti "ondivaghi" da parte dei Tribunali Regionali è stata tuttavia superata e definitivamente accantonata con la fondamentale Ordinanza n°1612/2004 del Consiglio di Stato, la cui Suprema Corte, nell'affermare che l'intervenuta assimilazione delle Stazioni Radio Base per telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria – in forza dell'art. 86 - comma 3, del D.Lgs. 259/2003 (oggi art.43) - non preclude al Comune, nell'esercizio del legittimo potere di pianificazione urbanistica, la potestà di localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio (sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio).

A tale primo e fondamentale pronunciamento, di circa vent'anni orsono, sono seguiti poi negli anni più recenti diverse altre sentenze di uguale tenore, confermando dunque sul punto la precedente giurisprudenza Nazionale, di segno opposto a quella dei TAR Veneto e Piemonte.

Sulla base di quest'ultima pronuncia, quindi, per i giudici di Palazzo Spada l'avvenuto inserimento, ad opera del Codice delle comunicazioni elettroniche, delle infrastrutture di telecomunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria comporta una semplice presunzione di conformità delle Stazioni Radio Base con ogni destinazione di zona del PRGC, ma non un'automatica compatibilità urbanistica necessaria, nel senso che:

- se l'amministrazione comunale risulta priva di norme specificamente dedicate agli impianti di telefonia (un Piano Antenne, un Regolamento sulla localizzazione delle SRB, ecc., come viceversa Bareggio si appresta ad approvare), la localizzazione di nuovi apparati non può essere inibita o limitata;
- B) diversamente, laddove il Comune - operando una analisi tecnica, specifica e competente, del proprio territorio in rapporto alla dotazione delle infrastrutture per telefonia mobile e al servizio di utilità generale che esse debbono prestare - abbia introdotto nella propria strumentazione urbanistica un'apposita disciplina, funzionale a governare su base urbanistica il fenomeno in esame, regolamentando la localizzazione di questi impianti anche in

relazione a specifiche zone o aree del territorio comunale, perseguendo la minimizzazione degli impatti e offrendo alternative di localizzazione agli operatori, queste ultime previsioni non possono essere derogate o disattese. Ovviamente, fermo restando il sindacato di ragionevolezza della misura urbanistica adottata in relazione alle esigenze di copertura del servizio di telefonia (il che, tuttavia, non significa dover assicurare necessariamente ai gestori la soluzione più comoda, ottimale o quella più economica).

Peraltro, diversamente opinando, verrebbe posta in dubbio la stessa legittimità della regolamentazione locale nel settore, adottata nell'esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 8 - comma 6, della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 36/2001, nonché sulla base del più generale potere dell'Ente Locale di governo e disciplina del proprio territorio, e ciò anche nella materia della telefonia mobile.

Con la precisazione che quest'ultima fondamentale disposizione della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico non è stata abrogata dal D.Lgs. 259/2003, neppure implicitamente, almeno ove si voglia interpretare il Codice delle Comunicazioni Elettroniche alla luce della legge delega che indica tra i principi e i criteri direttivi vincolanti per il Governo la necessità dell'"espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili" (così l'art. 41, comma 2, lett. d, della legge 166/2002).

Entro il citato quadro, i **Comuni hanno quindi guadagnato una solida potestà di regolamentare la materia**, ricavando, anzi, in questa fase ancora più che in passato, l'urgenza e l'importanza di attrezzarsi con strumenti pianificatori, onde poter contrapporre proposte costruttive ed efficaci di localizzazione alle ambizioni di libertà totale indotte nei gestori dal marasma del quadro normativo appena ricomposti.

I regolamenti comunali, e con essi i piani di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, acquistano il carattere di "provvedimenti attuativi" della legge 36/2001, in quanto consentono di conseguire i previsti *obiettivi di qualità*, nell'ambito della indispensabile minimizzazione delle esposizioni. Essi (Regolamenti e Piani di localizzazione) non sono derogabili, ma, al contrario, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni deve risultare coerente con tali regolamenti e piani, in tale ottica pienamente legittimi.

D'altro canto, già il DM 381/98 (mai abrogato e tuttora vigente), nel fissare per la prima volta i tetti limite per le emissioni di campi elettromagnetici (poi aggiornati nel 2003 e nel 2023), indicava chiaramente l'opportunità che ciascun Comune si dotasse di un proprio studio finalizzato ad individuare e conseguire il proprio "obiettivo di qualità", attraverso una regolamentazione locale che (naturalmente) contemperasse le legittime esigenze dei gestori di erogazione sul territorio del proprio servizio di pubblica utilità con le (altrettanto legittime) esigenze della comunità locale (e dell'amministrazione comunale che le rappresenta) di tutelare salute pubblica e paesaggio attraverso la minimizzazione degli impatti derivanti dai campi elettromagnetici e dalle apparecchiature che li originano.

In questo senso stanno operando decine di Comuni in tutta Italia e anche in Lombardia, i quali hanno ribadito la validità dei Regolamenti e dei Piani di localizzazione già adottati, appellandosi al proprio diritto di fissare un *obiettivo di qualità territoriale* appropriato, sulla base di studi tecnici urbanistici scientificamente accreditati.

La mancata pianificazione da parte dei Comuni dei siti riservati a SRB, comporta viceversa oggi, senza dubbio, il rischio di non potersi, in alcun modo, opporre alle scelte localizzative proposte dei gestori, subendone – per inerzia – gli effetti.

PIANIFICARE CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO DI QUALITA'

Il quadro legislativo di riferimento per quanto riguarda la materia dei campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per la telecomunicazione, poggia in Lombardia le proprie basi principalmente sulla Legge quadro nazionale 22.2.2001 n°36 e sulla già citata Legge Regionale 11/2001, con la sua Deliberazione Regionale attuativa ex DGR 7351/2001, articolandosi nei seguenti tre capisaldi:

- la legge quadro nazionale, n°36/2001, attraverso il già pluricitato art. 8 – comma 6, che recita *“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*.
- la legge regionale lombarda n°11/2001, la quale, invece, attraverso l'art. 4 – comma 1, a sua volta dispone che *“I comuni,..., Provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione...”*, precisando al comma 8 che *“è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-sanitarie, ospedali, carceri, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni...”*;
- la DGR 7351/2001, applicativa della Legge Regionale, la quale definisce *“aree di particolare tutela”* quelle *“comprese entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà di asili scuole ospedali case di cura e residenze per anziani...”*, chiarendo altresì che *“...l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici...”*, prescrivendo inoltre che *“...gli impianti possano essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.”*

Tutte e tre le norme si propongono finalità di tutela del paesaggio e di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, attraverso la minimizzazione degli effetti che questi ultimi possono produrre sulla popolazione stessa, ispirandosi esplicitamente al “principio di precauzione” (art. 174 – par.2 del Trattato Istitutivo dell'U.E.) e derivando gran parte dei propri contenuti dalla prima (e mai abrogata) norma quadro in materia, costituita dal D.L. 10.9.1998 n°381.

La LR 11/2001 ribadisce un concetto già inserito nel D.L. 381/1998, secondo il quale *“La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili...”*.

La LR 11/2001, fermi restando i criteri di fondo a cui è informata, presenta un'articolazione in aree di ammissibilità purtroppo oggi obsoleta e superata, stante l'evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi 25 anni.

I tre dispositivi assumono inoltre come parametri fondamentali di riferimento i “limiti di esposizione” (20 volt/metro), i “valori di attenzione” (oggi 15 volt/metro) e gli “obiettivi di qualità”.

Da più parti si ha la tendenza a prestare attenzione ai soli primi due parametri, sottovalutando o interpretando in maniera scorretta la definizione di *obiettivo di qualità*, su cui è bene sviluppare un approfondimento.

Come già evidenziato, la prima legge ad introdurre tale importante parametro fu proprio il Decreto Interministeriale Ronchi (381/98), il quale - agli artt. 2 e 4 - ne descriveva i contenuti essenziali affermando che *“la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni deve avvenire in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione”*.

Le Linee Guida allegate al Decreto (pubblicate sulla G.Uff. della Repubblica Italiana serie generale n°257 del 3.11.1998) chiarivano, inoltre, che *“gli obiettivi di qualità sono valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo (...). È fondamentale sottolineare l'importanza di tale definizione, che può comportare l'introduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela definite nel decreto. L'obiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione”*.

A questa prima e fondamentale definizione di Obiettivo di Qualità hanno fatto riferimento tutte le successive leggi nazionali e regionali, in particolar modo laddove - con forme diverse - hanno indirizzato la potestà regolamentaria e pianificatoria degli enti locali.

Sulla questione, lo stesso Decreto 381/98 era (ed è ancora) assai esplicito (Linee Guida art.4): *“(...) Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione degli impianti per la telefonia cellulare. I Comuni possono adottare un provvedimento formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita”*.

Il concetto veniva ripreso, tre anni dopo, dalla legge quadro 36/01, che all'art. 3 - comma 1 - lett. d) definisce *“obiettivi di qualità (...) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8”*. E l'articolo 8, come sopra richiamato, attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare la materia per *“perseguire un più corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”*.

Pure la legge regionale lombarda 11/2001, chiarisce senza ombra di dubbio che le sue finalità sono quelle di *“...salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli*

ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10.9.1998 n°381, ed in conformità alla legge 22.2.2001 n°36, dettando indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione..." precisando altresì che "...è fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica edilizia paesaggistica ambientale nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente..."

Dal quadro descritto discende con evidenza la facoltà dei Comuni Lombardi di pianificare la materia, sulla scorta di criteri tecnico scientifici, con lo scopo di minimizzare gli impatti sulla popolazione e sul paesaggio, altresì tenendo nella massima considerazione l'esigenza del gestore di telefonia mobile di poter prestare con esito soddisfacente il proprio servizio (di pubblica utilità) sul territorio.

Appare evidente la volontà del legislatore di consegnare ai Comuni la già più volte citata potestà regolamentaria in materia attraverso la pianificazione dei siti, invitandoli a perseguire il migliore obiettivo di qualità che il loro territorio consente (sulla base delle caratteristiche endogene ed esogene che lo connotano), tenendo allo stesso tempo in massima considerazione le esigenze di sviluppo ed implementazione della rete che i gestori manifestano.

La legittimità regolamentaria dei Comuni è stata altresì ribadita da varie successive e importanti Sentenze dei Tribunali Regionali e del CdS, tra cui si cita quella del TAR Lombardia n°2274 del 29.10.2015, che ha accolto la linea difensiva comunale e respinto il ricorso della Wind (che voleva collocare un impianto in sito diverso da quelli previsti dallo strumento urbanistico comunale), rilevando la piena legittimità della normativa urbanistica idonea, da un lato, ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e dall'altro a rendere possibile la copertura del segnale sul territorio comunale.

Va chiarito che non si può mai operare inserendo divieti assoluti e generalizzati di localizzazione degli impianti, ma individuando precisi criteri oggettivi e razionali, posti in esercizio grazie al potere attribuito dallo Stato ai Comuni sulla scorta del più volte citato art. 8 - comma 6 della Legge n°36/2001 e come tali tradotti in maniera del tutto legittima in norme e limitazioni alla libera iniziativa del mercato.

GOVERNARE IL FENOMENO

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, esiste una potestà regolamentaria dei Comuni su questa materia, che i Sindaci possono (se ve ne è la volontà politica) esercitare.

Questa potestà va individuata nel campo urbanistico e paesaggistico, competenze tipicamente decentrate, evitando viceversa di inoltrarsi nel settore della tutela della salute pubblica, su cui i Comuni hanno ridotti poteri di intervento diretto.

Di fatto, si tratta quindi di utilizzare gli storici e consolidati strumenti del Piano Regolatore Generale, o di un apposito Regolamento, predisposto ed approvato ad hoc per tale materia.

Con i medesimi poteri e strumenti normativi, cioè, con cui un'Amministrazione Comunale può determinare la localizzazione di attività produttive moleste, di impianti in qualche forma disturbanti, o di talune altre particolari funzioni, a cui il PGT ha facoltà di “riservare specifiche zone, lotti o comparti”, l'amministrazione stessa potrà infatti statuire analoghe localizzazioni per impianti, quali antenne ed apparecchiature di rice-trasmissione connesse, di indubitabile impatto, tanto sulla salute dei cittadini quanto sul paesaggio locale, interdiciendone o condizionandone la localizzazione in talune porzioni del territorio.

I Sindaci possono dunque

1. approvare varianti Parziali al vigente strumento urbanistico comunale (PGT),
- e/o
2. adottare uno specifico Regolamento per il governo dei processi di localizzazione delle SRB per la telefonia mobile o la trasmissione dei dati,

che – indipendentemente dallo strumento adottato – esplicitino con raziocinio e competenza limiti, prescrizioni, vincoli all'esercizio delle attività di sviluppo delle reti di telefonia mobile sul territorio comunale, consentendone viceversa lo sviluppo entro aree ritenute più idonee (o – meglio – “meno inidonee”) a tale funzione, che resta pur sempre classificata dallo Stato “*di utilità generale*”.

Entrambe queste scelte sono legittime ed efficaci. Naturalmente, nonostante le sentenze favorevoli sopra citate, la labilità del quadro legislativo non consente di offrire garanzie totali di tenuta dei provvedimenti ad eventuali (e non auspicati) ricorsi TAR da parte degli interlocutori privati (società di gestione reti), a cui, in ogni caso, è saggio ed opportuno offrire sempre un percorso di dialogo e concertazione entro un contesto normato e regolamentato, piuttosto che la via preventiva e deliberata della coercizione tout-court o dello scontro frontale.

E tuttavia sono molti i casi in cui i collegi giudicanti hanno reputato la regolamentazione locale legittima, ben congegnata e dunque idonea a stabilire preventivamente quali porzioni del territorio possano essere abilitate ad ospitare nuovi impianti di telefonia mobile e quali meno.

LE CONDIZIONI DI PARTENZA

Il territorio comunale di Bareggio, pianeggiante, è collocato ad ovest di Milano, attraversato da alcune arterie stradali provinciali. Ha forma allungata, e confina ad ovest e a nord-ovest con Cornaredo, a ovest con Cornaredo (frazione San Pietro all'Olmo) a sud con Cusago e Cislano, a nord-est con Sedriano e infine a nord con Pregnana Milanese.

Il comune di Bareggio che conta quasi 18.000 abitanti circa, sparsi su 18,69 kmq, attualmente non dispone di frazioni (salvo una, verso Pregnana Milanese, la Brughiera) ma ha una località, San Martino di Bareggio, che oggi si qualifica come quartiere essendo nel tempo stata completamente assorbita dall'allargamento del territorio comunale proprio.

Dista circa 11 chilometri ad ovest dal capoluogo lombardo.

All'interno dei suoi confini amministrativi si presenta attualmente una situazione di contenuta esposizione ai campi elettromagnetici originati da alte frequenze.

Ciò risulta sulla base del censimento eseguito nel luglio scorso, che ha evidenziato allo stato attuale la presenza di n°8 Stazioni Radio Base, suddivise tra

altrettanti diversi gestori (Telecom, Vodafone, Wind3 e Iliad), per complessivi 16 impianti insediati ed attivi (vd. Tavole 1 e 2), di 5 distinti operatori (Tim, Vodafone, Wind3, Iliad e OP Net).

All'interno dei suoi confini amministrativi si presenta attualmente una situazione di esposizione ai campi elettromagnetici originati da alte frequenze mediamente ridotta, fatte salve poche e circoscritte situazioni che – pur ampiamente all'interno dei limiti di legge – segnalano qualche criticità degna di attenzione.

La campagna di rilevamento effettuata in coda al presente lavoro di redazione del Piano fornisce ampia dimostrazione di tale quadro generale e di dettaglio.

Il Comune di Bareggio si era già dotato nel 2021 di un analogo strumento regolamentario, recepito all'interno del PGT tramite apposita variante parziale.

A 5 anni di distanza, l'amministrazione - apprestandosi ad approvare una Variante Generale allo strumento urbanistico vigente - ha opportunamente ritenuto di procedere nel contestuale aggiornamento anche della regolamentazione dedicata al governo delle procedure di localizzazione per le SRB ti telefonia mobile sul territorio, allo scopo di integrarne i contenuti al nuovo PGT.

Vi sono pertanto le condizioni necessarie ed opportune per mettere in campo uno strumento regolamentario aggiornato e adeguato alle nuove tecnologie ed al rinnovato quadro giuridico, finalizzato a contenere e limitare le espansioni di rete degli operatori entro zone del territorio comunale meno inidonee a tali scopi, onde evitare di peggiorare ulteriormente la situazione in essere.

Ogni regolamentazione va tuttavia costruita partendo dalla necessità e dall'obbligo legislativo di garantire radiocopertura agli operatori, anche per le più recenti generazioni di frequenze, che abbisognano di maggiore penetrazione all'interno dei nuclei antropizzati e pervasività nella diffusione (a fronte anche di corrispondenti emissioni più contenute).

Laddove 15 anni fa un territorio come quello di Bareggio poteva infatti essere coperto da ciascun operatore tramite non più di un paio di impianti, oggi, con le più recenti tecnologie, si rendono viceversa necessari almeno 4 o 5 siti per ognuna delle società operanti sul mercato.

Ecco perché il Regolamento di Bareggio oggi predisposto è stato finalizzato alla redazione di una cartografia di zonizzazione, giuridicamente sostenibile ed efficace in termini di protezione della popolazione, nell'ambito della quale vengono indicate anche zone di attrazione e alcuni "siti consigliati", in corrispondenza dei quali è stato possibile verificare il raggiungimento del miglior equilibrio tra le esigenze di radiocopertura per le società erogatrici del servizio e – nel contempo - di minimizzazione degli impatti dei campi elettromagnetici per la popolazione residente (con un occhio di riguardo anche al paesaggio).

In assenza di un'attività di pianificazione, Bareggio si sarebbe quasi certamente trovata, nell'arco di pochi anni, a subire un'ondata di richieste di insediamento per nuovi impianti di diversa tecnologia e gestore (oltre che di potenziamento degli esistenti), in assenza di qualsiasi strumento di contenimento, concertazione e regolamentazione con le società proponenti.

Ci saranno infatti istanze sul versante dello sviluppo delle varie diverse radiofrequenze per la nuova tecnologia 5G, di recente acquisita a caro prezzo dai gestori, che dovrebbero a breve attivarsi per incrementare la propria rete trasmissione dati, ma anche per il potenziamento e la maggiore diffusione degli apparati connessi alle precedenti generazioni (GSM, UMTS, LTE)

La prospettiva più credibile per uno scenario in assenza di pianificazione sarebbe stata quella di un territorio assai limitato, caratterizzato da limitati elementi di emergenza paesaggistica, che si sarebbe potuto trovare ad accogliere, entro il 2028, almeno altri 4 nuovi impianti, sparsi nel territorio, senza alcun criterio guida, localizzati esclusivamente in base alle esigenze di sviluppo dei gestori, che certamente non si preoccuperebbero di mitigare gli impatti delle nuove apparecchiature sulla popolazione e sul paesaggio.

La Giunta Comunale ha quindi saggiamente stabilito di dar vita al presente studio tecnico-urbanistico, propedeutico all'aggiornamento dell'apparato regolamentario vigente in materia entro il PGT, finalizzato al governo dei processi di localizzazione di tali apparati sul territorio baregese.

Il lavoro svolto è stato dunque teso a sviluppare uno studio preliminare molto accurato, propedeutico alla zonizzazione conclusiva che diverrà strumento regolamentario.

Qualche Comune in passato ha tentato di dotarsi di strumenti regolamentari più grezzi in materia, imponendo impropriamente distanze minime delle apparecchiature dai luoghi sensibili, o peggio a dichiarare interi centri abitati genericamente interdetti all'installazione di antenne.

Laddove un uso maldestro delle opportunità pianificatorie non risulti supportato da un adeguato percorso di studi preliminari, propedeutico a pesare in egual misura tutele per i cittadini e opportunità insediative per i singoli gestori (anche con riferimento alle più recenti tecnologie), perseguendo con razionalità gli obiettivi di minimizzazione degli impatti, gli eventuali ricorsi al TAR degli operatori possono trovare terreno fertile, dimostrando che l'utilizzo in buona fede di una potestà regolamentaria territoriale non può tuttavia rendere impraticabile lo sviluppo delle reti.

Il presente approfondito studio assume viceversa con grande attenzione e responsabilità tali verifiche, con lo scopo di meglio tutelare la legittima esigenza dei gestori di vedersi garantito un soddisfacente livello di radiocopertura del territorio antropizzato e dei principali corridoi di mobilità, contemperandola con l'altrettanto legittima aspettativa della cittadinanza (e dell'amministrazione locale) di vedere tutelato il diritto alla minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio, come la legge in varie forme dispone.

Lo studio è dunque propedeutico ad una pianificazione funzionale a definire le zone del territorio vietate all'installazione di nuovi apparati e quelle viceversa reputate idonee – seppur secondo diversi gradi livelli di condizionamento, tra cui le aree di particolare attrazione ed i siti prioritariamente consigliati dal Comune, individuati e riservati a tali impianti sull'intero territorio comunale.

Al di fuori di tali zone classificate a vario titolo “idonee”, non sarà dunque consentita l'installazione di altri impianti per la telefonia mobile.

Sono state all'uopo individuate zone “vietate” all'installazione di nuovi apparati e zone “idonee condizionate”, di 1° e di 2° livello, all'interno delle quali i gestori potranno collocare nuovi apparati solo subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

Nelle zone “*B - Inopportune*” gli operatori potranno insediare nuovi impianti solo qualora riuscissero a dimostrare (per tramite di una specifica e dedicata relazione tecnica RF) che in alcun altro modo risulti loro possibile garantire la radiocopertura di tali porzioni di territorio.

Nelle zone “*C - Idonee condizionate*”, invece, sarà possibile insediare nuove SRB rispettando prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti visivi di parte dei supporti, ovvero degli stessi apparati, o ancora producendo specifiche relazioni di verifica di conformità geotecnica o di compatibilità idraulica, o ancora contenendo il numero massimo degli operatori che possono insediarsi sul singolo supporto.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto così di agire nuovamente con lungimiranza e tempestività, promuovendo l'aggiornamento del proprio strumento tecnico scientifico dedicato alle telecomunicazioni, finalizzato al governo ed alla pianificazione di tali attività, che prevenga la diaspora di impianti senza regole, in condizioni di assoluta assenza di strumenti di tutela della popolazione e del paesaggio.

Allo scopo di verificare i livelli di inquinamento elettromagnetico registrabili sul territorio in prossimità di luoghi sensibili (edifici scolastici, biblioteche, oratori, parchi giochi, ecc.), come già detto, è stata effettuata, nel febbraio 2026, una campagna di rilievo dei campi elettromagnetici ad alta radiofrequenza, in corrispondenza dei luoghi ritenuti più “sensibili” o “prossimi agli impianti” sul territorio comunale, replicando le misurazioni già effettuate a tale scopo nel 2021. Tale rilievo, realizzato con la collaborazione dell'ing. Alessandro Munisso, specialista di settore, ha evidenziato [come in nessuno dei siti monitorati si sia rilevata la presenza di campi elettromagnetici superiori ai limiti di legge, e come – viceversa – i campi rilevati si siano fortunatamente – fino ad oggi – ovunque mantenuti al di sotto della tranquillizzante soglia di 3 volt/metro.](#)

Valori dunque piuttosto contenuti, che già ci parlano di minimizzazione degli impatti per l'intera comunità.

Come si può evincere dalla citata relazione, i valori raccolti, tanto in corrispondenza dei siti sensibili, quanto delle case circostanti, si sono fortunatamente confermati estremamente contenuti e del tutto tranquillizzanti.

In allegato la relazione dedicata esplicitamente a tale attività di monitoraggio, che ha comportato per l'appunto l'effettuazione di [ben 30 misurazioni](#) dei campi elettromagnetici sull'intero territorio comunale.

Una tavola, appositamente dedicata, unitamente ad una specifica relazione di accompagnamento, mostra l'esatta ubicazione di tali attività di monitoraggio ed i valori registrati.

Va qui precisato che gli impianti sportivi sono stati deliberatamente inseriti nel novero dei siti ritenuti sensibili, in quanto, seppur non completamente rispondenti ai requisiti fissati per la loro identificazione (frequentazione continuativa e costante, almeno 4 ore al giorno per tutto l'anno, da parte della medesima popolazione minorile), rappresentano pur sempre luoghi frequentati massivamente da minorenni.

Si tratta di una scelta operata a Bareggio come in altri Comuni italiani che si sono dotati di analoga pianificazione.

A chi redige strumenti regolamentari in materia spetta dunque l'ingrato compito di scegliere tali luoghi secondo la logica del “meno peggio” (della riduzione del

danno) e della minimizzazione degli impatti, consapevoli che in carenza di tali opportunità, la Pianificazione Comunale potrebbe essere impugnata e integralmente annullata, vanificando gli importanti risultati di contenimento dei rischi che invece essa consegue a beneficio dell'intera comunità locale.

L'OBIETTIVO DI QUALITA' PER BAREGGIO

L'Amministrazione Comunale di Bareggio si è dunque attivata in questo contesto per pianificare e governare l'inevitabile fenomeno di diffusione degli impianti per la telefonia cellulare, ritenendo opportuno utilizzare lo strumento del Regolamento Comunale.

La scelta, per tanto, è stata indirizzata allo scopo di regolamentare tanto l'insediamento di nuove eventuali apparecchiature, quanto il consolidamento o la messa in sicurezza di quelle già in essere alla data di approvazione del presente strumento o la loro eventuale delocalizzazione in forme da concertare.

Per portare a termine tale complesso processo di irreggimentazione della materia si è ritenuto inoltre fondamentale coinvolgere anche i rappresentanti delle società di telefonia operanti sul mercato.

Questi ultimi verranno quindi invitati a partecipare ad una specifica Conferenza dei Servizi, preliminare all'approvazione del Regolamento, durante la quale verranno loro illustrati metodo, criteri ed esiti del lavoro di pianificazione, partito precipuamente dalle aree di ricerca rese manifeste dai gestori stessi, per far incontrare le loro esigenze di sviluppo quanto più possibile con le esigenze dell'amministrazione (e della popolazione).

L'incontro si terrà prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale e potrà altresì consentire l'espressione di osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori, che l'amministrazione potrà valutare di tenere in conto, modificando – se del caso – parzialmente gli elaborati che compongono il Regolamento stesso.

Lo scopo di questo confronto sarà tuttavia prioritariamente quello di far comprendere criteri, vincoli ed opportunità alla base del Regolamento Comunale, creando un'importante occasione di dialogo e di collaborazione con gli stessi operatori di mercato, per l'implementazione delle rispettive reti.

Il percorso di approvazione prevede inoltre incontri con le Commissioni Comunali competenti, allo scopo di acquisire ulteriori proposte e suggerimenti.

Infine, verrà convocata un'assemblea pubblica con la cittadinanza, finalizzata a completare il percorso partecipato di divulgazione e condivisione del nuovo Regolamento, illustrando ai cittadini criteri, principi, limiti ed obiettivi della pianificazione (a partire dalla tutela della salute della popolazione e dalla salvaguardia del paesaggio), che l'amministrazione ha individuato e posto alla base del nuovo strumento, col concorso del consulente esterno.

In questo modo si è voluto garantire – oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art.4, commi 11 e 12 della LR 11/2001 – un importante percorso partecipato e concertato, nell'ottica di perseguire il miglior “*obiettivo di qualità*” per il territorio bareggese, che garantisca la salute della popolazione, la tutela del paesaggio e allo stesso tempo l'esercizio di un importante e richiesto servizio di utilità generale, secondo una collocazione urbanisticamente corretta delle antenne sul territorio.

Il dispositivo regolamentario si traduce dunque in una cartografia di azzonamento del territorio, che viene suddiviso in 4 tipologie di aree, individuando sulla cartografia dedicata le zone “vietate”, le zone “inopportune”, le zone “idonee condizionate”, quelle “idonee” neutre (senza condizioni) e quelle “consigliate” (tradotte di fatto in localizzazioni puntuali).

Nel dettaglio, sono stati individuati 5 siti definiti “consigliati”, selezionati su proprietà pubbliche (o accessibili dal pubblico), all’interno di porzioni di territorio precedentemente classificate “idonee”, e reputati dunque rappresentare il più efficace equilibrio tra le diverse esigenze in campo (radiocopertura e minimizzazione degli impatti). Si tratta di localizzazioni potenzialmente destinate ad accogliere buona parte delle nuove SRB che i gestori avranno necessità di implementare, necessarie a soddisfare, con tutte le tecnologie ad oggi disponibili, l’intero fabbisogno di radiocopertura del territorio comunale urbanizzato e dei grandi corridoi di traffico stradale.

A tali nuove opportunità di installazione si aggiungeranno naturalmente anche tutte le SRB esistenti, e confermate, ancora in grado di ospitare nuovi operatori/impianti, laddove risultassero collocate in punti del territorio comunale classificati idonei (in quanto non particolarmente pericolosi, né impattanti).

Nessuna SRB, tra quelle esistenti, si trova in posizione reputata vietata secondo i criteri adottati dalla pianificazione appena conclusa.

Solo una, la SRB04 (via Don Biella), si localizza all’interno di una zona che, secondo il Regolamento, viene classificata “inopportuna”.

Per tali impianti, non è possibile avviare alcuna iniziativa di rimozione o delocalizzazione coattiva. Il Regolamento suggerisce all’amministrazione di aprire un tavolo di negoziazione con gli operatori di mercato coinvolti, allo scopo di tentare la strada della delocalizzazione concertata, magari offrendo in alternativa un sito consigliato di proprietà pubblica, accompagnato da sconti sui canoni di locazione per i primi anni di permanenza (così da incentivare l’eventuale spostamento anche sul piano economico).

La tipologia dei siti consigliati prevista dal Regolamento risulta diffusamente di carattere “*puntuale*”, non escludendo – nell’ambito di un perimetro circoscritto – in sede di progettazione definitiva, al momento in cui il/i gestore/i avesse avanzato istanza di insediamento, modeste variazioni localizzative che conformino ai luoghi ed alle esigenze di dettaglio dei gestori le caratteristiche dei siti. La normativa predisposta chiarisce altresì l’indirizzo al *cositing*, incentivando fortemente i gestori ad utilizzare in forma condivisa i supporti esistenti o di nuova realizzazione, confermando l’orientamento verso la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto.

In qualche caso potrà essere prescritta la predisposizione di meccanismi di mitigazione visiva.

LE PROPOSTE DEL PIANO

Tenendo conto dei criteri di massima che sono stati posti alla base della pianificazione (esposti nei successivi paragrafi), della necessità di andare incontro quanto più possibile alle esigenze dei gestori (pur subordinatamente agli obiettivi di tutela dei cittadini e del paesaggio preliminarmente fissati), nonché della opportunità di indirizzare quanto più possibile gli operatori verso siti di proprietà comunale o pubblica, si propone il quadro di pianificazione che emerge dalle

Tavole n°1 e 2 allegate al Regolamento, il cui esito di azzonamento garantisce la ragguardevole distanza minima di un centinaio di metri lineari dal centro radiante per tutti gli immobili classificati “siti sensibili” (scuole di ogni ordine e grado, immobili ospitanti servizi socio-sanitari, sedi di attività educative e formative rivolte a popolazione infantile e minorenne, giardini pubblici con permanenza continuativa di popolazione fragile, per almeno 4 ore al giorno).

Come già specificato, l'art.5 del Regolamento suddivide l'intero territorio in 4 tipologie di aree, classificate rispettivamente “*vietate*”, “*inopportune*”, “*idonee condizionate*” e “*idonee*”.

Ad esse si aggiungono 5 siti consigliati.

Tutte le soluzioni sono state pensate in risposta alle varie esigenze di radiocopertura del territorio, a partire dall'analisi delle aree di ricerca segnalate dalle compagnie telefoniche.

Si tratta di siti quasi totalmente di proprietà comunale (o acquisibile al demanio), che consentono pertanto di garantire la reale fattibilità e tenuta della pianificazione.

Alcune delle nuove postazioni previste, come già sopra illustrato, potrebbero necessitare di preliminarmente nulla osta da parte della Soprintendenza ABAP, pur caricandosi autonomamente il Regolamento dell'obbligo di prescrivere azioni preventive di mitigazione ambientale.

Tutti i siti consigliati individuati e le zone idonee sono fruibili per le antenne destinate alla telefonia mobile ed alla trasmissione dati, Wi-Fi, Wi Max, ecc. (gestori Linken/OPnet e simili), i cui impatti in termini di campi elettromagnetici sono da ritenersi minori rispetto alle tecnologie UMTS, LTE/G4 e G5 (almeno del tipo 700 o 3600/3900 MHz).

Di seguito l'elenco dei siti consigliati individuati:

- SC01 Via Brughiera n° 44
- SC02 Via Monte Nero (Tecnostill)
- SC03 Via San Domenico (SRB08)
- SC04 Via Silvio Pellico angolo Via Doria
- SC05 Via Papa Giovanni XXIII (vicino Q8)

OBIETTIVI, FINALITA' E PRINCIPI DELLA REGOLAMENTAZIONE:

Alla base dello studio sono stati preliminarmente fissati i principi giuridici fondamentali ed irrinunciabili su cui la regolamentazione poi avrebbe dovuto poggiare le proprie basi, tra i quali i principi di *sussidiarietà*, di *minimizzazione delle esposizioni e dei rischi*, di *comparazione degli interessi*, di *proporzionalità e logicità degli atti amministrativi*, di *trasparenza e partecipazione* delle decisioni.

Ciò perché non possa essere superata la soglia massima di tolleranza da parte dell'uomo alle alte frequenze, di recente elevata, dai precedenti 6 V/m (ex DM 381/98 e DPCM 8.7.2003) agli attuali 15 V/m (tramite l'art.10 della Legge 30.12.2023 n°214).

Si tratta della più corretta ed efficace traduzione del concetto di “*obiettivo di qualità*” che la legge quadro nazionale, il Decreto Ronchi prima, e la stessa legge regionale individuano come orizzonte a cui tendere nella pianificazione dei siti.

“Obiettivo di qualità” significa, dunque, che il risultato da perseguire non è tanto (o soltanto) rappresentato da un valore soglia sotto al quale garantire che le emissioni elettromagnetiche si mantengano, ma è molto di più: è l’impegno di tutti i soggetti in gioco (gestori, comune, ARPA, Regione) a localizzare gli impianti in modo tale da mantenere il livello delle emissioni il più basso possibile, nel contesto dato e garantendo l’espletamento del servizio.

Su questo innovativo concetto, di derivazione comunitaria, unitamente al collegato “*principio di cautela e di minimizzazione degli effetti*”, ha fatto perno gran parte dell’intero studio propedeutico al Regolamento.

Allo scopo di fissare e perseguire *l’obiettivo di qualità* sopra descritto, si è commissionato il presente studio urbanistico preliminare, con il triplice scopo di *localizzare i siti* più idonei all’installazione, *variare lo strumento urbanistico* comunale, adeguandolo alle scelte compiute, ed *integrare le regole edilizie vigenti* per meglio normare le procedure e gli aspetti formali cui assoggettare le installazioni.

Il lavoro compiuto si è basato su un primo studio del territorio, dei suoi caratteri e peculiarità, su un’attenta analisi del PGT vigente, onde poter inserire le norme proposte senza procurare contraccolpi involontari all’equilibrio complessivo degli strumenti urbanistici in uso. Si è operato in stretta relazione con l’Amministrazione e con gli uffici tecnici comunali.

Sono state redatti 12 elaborati di rappresentazione delle diverse esigenze sul territorio, oltre a 2 tavole di verifica simulata degli effetti delle scelte proposte e 1 zonizzazione finale di individuazione delle aree su cui consentire l’insediamento di nuove SRB, stabilendo le condizioni a cui subordinare l’installazione degli apparati in taluni ambiti, con particolare attenzione a quelli relativi al 5G, per la frequenza compresa tra 24 e 28 GHz, oltre a relazioni tecniche di dettaglio, tavola di localizzazione delle misurazioni, abaco, prontuario delle condizioni e normativa.

Gli studi effettuati per la localizzazione dei siti, oltre a condividere con gli amministratori i *criteri* fondamentali di indirizzo delle procedure di localizzazione, si sono basati sul rispetto di *principi e finalità* predefiniti.

Principi

Sono 5 i principi fondamentali a cui lo studio si è ispirato nella classificazione delle aree e nella redazione delle normative di regolamentazione delle installazioni:

1. il principio di sussidiarietà (art. 117 e 118 del nuovo testo della Costituzione), che consente al Comune, che i citati articoli individuano come ente di riferimento primario, di svolgere le competenze non esercitate dalla Regione e dallo Stato, sia pure nel rispetto dei limiti e dei principi dell’ordinamento;
2. il principio della comparazione degli interessi, in base al quale la disciplina specifica definita a livello comunale deve comunque consentire in concreto l’espletamento del servizio pubblico di telefonia mobile, sia pure subordinandolo alla tutela della salute dei cittadini, per cui nulla vieta al

comune di tutelare, tramite la modifica di una normativa in materia urbanistica, alcuni specifici interessi quali, nel caso, l'ambiente in senso lato e quindi anche la salute dei cittadini, essendo comunque tenuto, nel fare ciò, a rispettare la specifica normativa di settore tenendo altresì conto degli interessi in gioco: nel caso in esame, quelli del servizio privato di interesse generale rappresentato dalla rete di telefonia mobile;

3. il principio della minimizzazione delle esposizioni e quindi dei rischi sanitari per la popolazione, visto che risulta consentito al Comune tutelare, tramite la modifica dello strumento regolamentare urbanistico-edilizio, l'interesse alla salute dei cittadini, sia per la peculiare natura urbanistica, sia in quanto la stessa legge quadro 36/2001 affida ai Comuni compiti regolamentari finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione per i residenti;
4. il principio della proporzionalità e della logicità degli atti amministrativi, in base al quale, a fronte di divieti e limiti posti dal Comune per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, devono essere comunque indicati dal Comune medesimo dei siti idonei alla localizzazione in numero e in aree tali da permettere la copertura del territorio da parte dei gestori del servizio;
5. il principio di trasparenza e pubblicizzazione degli atti connessi ad ogni procedura di installazione di Stazioni Radio Base nei siti prescelti, in base al quale deve essere, in ogni momento, garantita la corretta e costante informazione della popolazione;

Finalità

Oltre a quelle fondamentali (minimizzare i rischi di esposizione della popolazione, evitare danni ai valori storici, ambientali e paesaggistici, garantire il servizio), su cui l'intero studio è stato commissionato e redatto, si sono perseguite alcune ulteriori e specifiche finalità nel corso delle procedure di stesura delle norme regolamentarie e di individuazione delle zone idonee e dei siti:

- incentivare la concertazione ed il dialogo tra i diversi attori in campo, le istanze di cui sono portatori ed i diritti di cui sono paladini (cittadini, ARPA, gestori, amministrazione comunale, ecc.);
- garantire una costante e trasparente informazione alla popolazione sullo sviluppo degli studi scientifici relativi ai danni connessi all'esposizione ai c.e.m., sulle richieste di insediamento eventualmente presentate da soggetti privati, sulle procedure adottate per la loro istruttoria e sugli esiti della stessa, anche e soprattutto a seguito delle recenti modifiche apportate dal governo al D.Lgs 259/2003, rimuovendo l'obbligatorietà di comunicazione alla cittadinanza di nuove istanze avanzate dagli operatori di mercato);
- garantire quanto più possibile, sulla base degli strumenti tecnico-scientifici in uso e delle stesse proposte dei gestori, un sufficiente livello di copertura di segnale sull'intero territorio abitato del paese e sulle grandi vie di comunicazione, onde poter consentire alle società di gestione delle reti l'esercizio di un servizio di certificata utilità pubblica in maniera capillare;
- prevedere idonee modalità di monitoraggio permanente o periodico dei campi elettromagnetici sul territorio;

- coniugare quanto più possibile l'installazione delle antenne con altre funzioni compatibili di pubblica utilità (torri faro, ciminiere, impianti produttivi, ecc.);
- curare la qualità e l'aspetto formale dei supporti utilizzati nelle aree ritenute di maggiore impatto paesaggistico, imponendo soluzioni mitigate ed a basso impatto paesaggistico;
- imporre il ripristino dei luoghi nel caso di futura dismissione delle antenne o decadenza delle convenzioni ministeriali o locali;
- avviare – laddove necessario - protocolli e convenzioni con gli enti parapubblici o esercenti funzioni di interesse generale (FFS, ecc.) per agevolare l'eventuale utilizzo di sedimi di proprietà;

I CRITERI ASSUNTI PER LA ZONIZZAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE DEI SITI CONSIGLIATI

Analogamente sono stati assunti, di concerto con l'amministrazione comunale, 9 criteri di riferimento, sulla base dei quali procedere nello studio del territorio, alla ricerca delle aree più idonee alla localizzazione delle nuove SRB:

- a) rispetto parziale delle indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale Lombarda n°7351 dell'11.12.2001, ma loro ulteriore evoluzione, introducendo diversi livelli di idoneità condizionata;
- b) recepimento delle aree di ricerca e sviluppo segnalate dai gestori come punto di partenza per l'analisi dei siti da ritenere idonei (in uno spirito di collaborazione improntato alla negoziazione complessiva degli ambiti di Regolamento) con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero totale dei siti;
- c) copertura di segnale "soddisfacente" (anche se non necessariamente "ottimale") per l'intero territorio urbanizzato e le grandi vie di comunicazione;
- d) "significativa" lontananza dagli immobili di particolare sensibilità, ossia edifici e loro pertinenze destinati a scuole, chiese, oratori, case di cura, ospedali, RSA, comunità di recupero ed edifici ad elevata socialità destinati alla fruizione da parte di individui in età pediatrica ed infantile (come già precedentemente specificato, tra questi non sono stati inclusi gli impianti sportivi, considerati a basso tasso di sensibilità);
- e) "tranquillizzante" distanza - nei luoghi di permanenza di persone per almeno 4 ore al giorno (con particolare riferimento alle zone più densamente abitate esistenti ed alle aree di futura espansione) - del centro radiante degli apparati, per tutte le tecnologie, con particolare riferimento a GSM, LTE e 5G 700 Mhz, sempre nell'ambito di un quadro di garanzie per la radiocopertura;
- f) mantenimento dei campi elettromagnetici diffusi al di sotto dei 5 volt/metro outdoor (e 2,5 indoor) su tutto il territorio comunale abitato (edifici), quindi molto al di sotto dei massimi di legge (15 V/m dal 30.4.2024, quando è entrata in vigore la modifica al DPCM 8.7.2003, operata dal Governo per tramite dell'art.10 della Legge 30.12.2023 n°214, che ha fissato tale Valore di Attenzione, innalzandolo rispetto ai precedenti 6 V/m);

- g) divieto di installazione per nuove antenne della radiotelevisione o per funzioni militari ad alta emissione di onde elettromagnetiche, in assenza di specifica istruttoria, finalizzata a reperire (ed aggiungere al PGT) una nuova fascia di rispetto;
- h) incentivo alla coubicazione (co-siting), prevedendo prescrizioni di supporti comuni ai vari gestori, per alcuni dei siti individuati, onde limitare massimamente il diffondersi di tralicci e manufatti simili – di indubitabile impatto visivo – sul territorio comunale, promuovendo altresì accordi in tal senso anche tra le Tower Company operative sul territorio;
- i) preferenzialità per aree già incluse nel demanio comunale o facilmente reperibili da parte del Comune, anche tramite procedura di esproprio;

Si da atto che, al termine degli studi, nessuno dei siti individuati dalla pianificazione si colloca materialmente a meno di 100 metri lineari dal perimetro di edifici sensibili (così come sopra descritti) o da residenze e luoghi di permanenza per 4 ore di persone (calcolati dal centro radiante delle apparecchiature).

Si precisa che nessuna distanza convenzionalmente assunta all'interno dei criteri di individuazione dei siti verrà inserita nelle disposizioni regolamentarie del PGT, non rientrando tale facoltà negli ambiti giuridici del Comune, ed essendo – viceversa – espressamente vietata in più occasioni dai collegi giudicanti di TAR e Consiglio di Stato. Tali distanze sono state esclusivamente tenute in considerazione quali parametri di riferimento nel corso degli studi che hanno, al termine, prodotto la zonizzazione del territorio e l'individuazione dei 5 siti consigliati, ritenuti, secondo il complesso dei criteri descritti, particolarmente idonei ad ospitare SRB per la telefonia mobile (avendo verificato la loro sostenibilità anche dal punto di vista delle esigenze di radiocopertura di segnale per gli apparati di rice-trasmissione).

LE SIMULAZIONI DI IMPATTO

Le simulazioni modellistiche elaborate dall'ing. Munisso, effettuate tenendo conto di un ipotetico scenario di "massima criticità" (assai improbabile, in quanto caratterizzato dalla implementazione di ciascun sito consigliato da parte dei 4 principali gestori e della contestuale cogenza di tutti i loro impianti di installabili), consentono di verificare che - ai diversi tagli di verifica sulle curve di isolivello - i campi elettromagnetici generati in condizioni di massimo sfruttamento ed in assenza di ostacoli (condizioni teoriche mai verificate), non superano i valori attesi dagli obiettivi di Regolamento (vedasi tavola dedicata).

In particolare, a fronte dei limiti di legge più prudenziali (ad oggi elevati al 15 V/m a seguito dell'approvazione di specifica recente disposizione legislativa), non si riscontrano mai superamenti indoor del valore di 4 V/m.

LE SIMULAZIONI DI RADIOCOPERTURA DI SEGNALE

Sono state effettuate altresì alcune simulazioni modellistiche effettuate dall'ing. Munisso con altri sofisticati e dedicati software, effettuate tenendo conto delle diverse caratteristiche che gli apparati di ciascun gestore possiede, delle condizioni di peggior propagazione di segnale in ciascuno dei siti proposti e della

contestuale cogenza degli impianti di telefonia esistenti. Esse consentono di stimare con ragionevole certezza che tutti i gestori possono raggiungere un sufficiente livello di radiocopertura del territorio urbanizzato con il proprio segnale, potendo dunque esercitare ad un livello soddisfacente il proprio servizio.

I PIANI DI RISANAMENTO

La disciplina legislativa e giurisprudenziale in materia di campi elettromagnetici non si configura, allo stato dei fatti, altrettanto matura e solida per le procedure di delocalizzazione di impianti esistenti, rispetto quanto lo sia per i processi di pianificazione delle nuove istanze.

Alcuni spazi sono lasciati aperti, tanto dalle leggi vigenti, quanto da taluni pronunciamenti dei giudici, ma la riconfigurazione del quadro normativo in essere non offre precedenti significativi, inducendo nel complesso all'uso della prudenza.

Le apparecchiature installate dai gestori in forza di provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA che abbiano maturato la decorrenza dei termini di legge, rappresentano di fatto diritti urbanistici acquisti, sui quali non esistono al momento spazi coercitivi di manovra *ex post* da parte dell'amministrazione.

Fortunatamente pochi impianti fino ad oggi installati trovano ubicazione in porzioni di territorio particolarmente delicate, non sortendo situazioni di grave pericolosità o impatto.

Potranno eventualmente essere immaginate procedure negoziali da avviare con i gestori per la delocalizzazione di impianti oggetto di eventuale preoccupazione da parte dell'amministrazione e dei cittadini.

Saranno, in ogni caso, auspicabilmente preferite in futuro eventuali procedure che assumano, in prima istanza, i crismi della negoziazione, potendo altresì utilizzare strumenti di concertazione diversi, offrendo ai gestori procedure semplificate ed altre forme di incentivo da individuarsi di caso per caso.

IL RAPPORTO COL PGT

L'Amministrazione Comunale ha scelto di approntare una regolamentazione sui processi di localizzazione degli apparati di telefonia mobile che fosse, fin dal suo concepimento, pienamente integrata all'interno del PGT vigente.

Lo strumento predisposto, composto principalmente da un apparato regolamentario e una tavola di azionamento, opererà dunque in piena armonia con lo Strumento Urbanistico Generale vigente sull'intero territorio comunale, grazie alle sinergie operate con il gruppo di progettazione del PGT, tramite il valido coordinamento degli uffici tecnici comunali, che si è tradotto materialmente:

1. recependo la presente Relazione o le sue parti più significative all'interno della relazione generale del PGT e della procedura di VAS;
2. inserendo la tavola di zonizzazione tra gli elaborati del Piano delle Regole (e in parte del Piano dei Servizi);

3. recependo all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole l'intero articolato regolamentario, come un Capo a sé stante, dedicato a tale tematismo, fornendo indicazioni sull'obbligo di rispettarne i contenuti in occasione di qualsiasi iniziativa di insediamento di nuovi apparati sul territorio comunale o di modifica, manutenzione, riqualificazione e potenziamento di quelli esistenti;

La sottoscrizione di una SCIA da parte di qualsivoglia tecnico o Società di Ingegneria che in futuro predisponga progetti per nuovi insediamenti di apparati sul territorio di Bareggio, comporterà l'asseverazione – sotto la propria responsabilità civile e penale – del rispetto delle norme e delle disposizioni già oggi contenute all'interno del presente articolato.

CONCLUSIONI

Il presente Studio Urbanistico è stato commissionato dall'Amministrazione Comunale di Bareggio per supportare dal punto di vista tecnico-scientifico la propria volontà di governare con equilibrio e fermezza il fenomeno di diffusione incontrollata e casuale delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e la trasmissione dati sul proprio territorio, nonché per impedire l'ulteriore eventuale diffondersi di impianti con propagazione di campi elettromagnetici che comportino impatti significativi sulla popolazione e sul paesaggio.

Lo Studio Preliminare stesso, sulla base dei principi, dei criteri e delle finalità sopra esposte ha, dunque, disegnato i contorni dell'obiettivo di qualità per il territorio di Bareggio, predisponendo contestualmente le regole per mantenerlo tale nel tempo.

I gestori con l'approvazione del presente Regolamento avranno a disposizione opportunità di collocazione di impianti in aree private (a determinate condizioni) ed un significativo numero di siti comunali consigliati, di garantita disponibilità ed efficienza, caratterizzati da un livello di perseguibile radiocopertura sufficiente a garantire il servizio, di proprietà comunale, con notevoli vantaggi sotto il profilo del risparmio di tempo e denaro nella "ricerca candidati", nonché dal punto di vista delle garanzie di continuità e buone relazioni con l'ente locale.

I cittadini, le istituzioni e gli organismi di garanzia, dal canto loro, vedono compiuto nel migliore dei modi l'indirizzo dato dalla stessa legislazione vigente di perseguire la difesa dei principi di precauzione e di minimizzazione degli impatti, conseguendo il più elevato obiettivo di qualità disponibile nel contesto dato, consapevoli tutti che **trattasi di un intervento di riduzione dei rischi potenziali: ciò che il perimetro legislativo consente ad oggi di attuare.**

La materiale riuscita di tale proposito è ora di fatto affidata – nell'evolversi tecnologico ed urbanistico della situazione – in parte al Responsabile del Servizio Urbanistica ed in parte alla capacità degli amministratori di allestire, di volta in volta, nuovi tavoli di aperta e serena concertazione con i gestori e con la cittadinanza, allo scopo di far incontrare le ragioni di tutti su un comune obiettivo. L'auspicio è quello che lo strumento urbanistico predisposto agevoli tale percorso.

La tecnologia in genere, e quella in materia di telecomunicazioni in particolare – è in fase di grande e velocissima trasformazione.

Solo 30 anni addietro il telefono cellulare era semisconosciuto e fino a vent'anni fa restava un privilegio di pochissimi.

È assai difficile ipotizzare oggi quale sarà lo scenario in questo campo tra soli 5-10 anni.

Anni addietro si era venuti a conoscenza, ad esempio, di interessanti sperimentazioni nel territorio della città di Milano, vincolati, tuttavia, alla capillare diffusione urbana della rete a fibre ottiche, che parrebbero presentare un elevato grado di competitività sul piano prestazionale rispetto all'etere.

Questo tipo di soluzione tecnica potrebbe rappresentare la più efficace risposta, in un futuro non lontano, alle problematiche di limitazione dei campi elettromagnetici nelle zone urbane molto densamente abitate – diverse da quella di Bareggio – che con le attuali tecnologie a disposizione – non riescono a trovare valide alternative alla localizzazione di impianti entro l'abitato residenziale.

Anche le tecnologie Wi-Fi (in grande fase di diffusione) dovrebbero essere impiegate con cautela, in particolare negli ambienti frequentati da popolazione infantile e minorenne. Non sempre le cosiddette “bolle di navigazione” entro le quali si offre la possibilità di navigare senza cavo e gratuitamente ai ragazzi (magari all'interno di scuole e biblioteche) rappresentano aspetti positivi per la salute dei più giovani, esposti a (seppur contenute) nuove dosi di elettromagnetismo, che si aggiungono alle già notevoli sollecitazioni che il loro corpo subisce con la vicinanza agli apparecchi telefonici cellulari.

Soprattutto andrebbe promossa una maggiore consapevolezza - nei cittadini, nei giovani genitori e negli educatori - sui danni che l'utilizzo eccessivamente precoce e diffuso di *device* di ogni genere può provocare su bambini e minori in genere.

L'oggettiva duttilità della materia trattata, danno di fatto al presente strumento un respiro non più che quinquennale, imponendo (come d'altro canto ormai gran parte dell'intera materia urbanistica, che in moltissimi altri casi non può più essere considerata in modo statico *sine die*) di tenere nella dovuta considerazione la probabile necessità di un suo aggiornamento in tempi non lontanissimi, approcciandosi al tema auspicabilmente con le medesime efficaci modalità negoziali qui esperite.

La tutela dall'inquinamento elettromagnetico non è, però, la sola emergenza di carattere ambientale che deve essere affrontata nella gestione del territorio, ma solo l'ultima in ordine cronologico.

Il territorio viene, infatti, di continuo investito da fenomeni che salgono alla ribalta dell'attenzione della cittadinanza sull'onda emotiva di rischi veri o presunti per la salute pubblica ed il territorio.

L'abitudine diffusa ad affrontare i problemi in forma emergenziale comporta il rischio che a questi si tenti di dare soluzioni elaborando solo strumenti legislativi e tecnici molto settoriali.

Tutto ciò determina il più delle volte il proliferare di provvedimenti frammentari e specialistici che rendono estremamente complessa e burocratica l'attività regolativa ed autorizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Esistono invece questioni fortemente interrelate tra di loro (per esempio l'elettrosmog, l'inquinamento acustico e quello luminoso) che permettono

soluzioni integrate ed unitarie in grado di dare risultati migliori rispetto a quanto si otterrebbe con la sommatoria di singoli provvedimenti.

È consigliata quindi, oltre al recepimento dell'apparato cartografico e regolamentare allestito con il presente studio, la prosecuzione del percorso tramite la formulazione di uno strumento di valutazione dell'impatto architettonico e ambientale dei manufatti per il sostegno delle sorgenti di campi elettromagnetici (pali, tralicci, ecc.), in grado di consentire una uniformità e standardizzazione delle soluzioni proposte. Un abaco tipologico delle soluzioni ammesse per l'installazione degli impianti in relazione alle diverse situazioni ambientali e territoriali ed alle diverse tipologie di rischio.

A tale scopo è stato prodotto un apposito prontuario, in guisa di Linee Guida per la progettazione degli impianti, utile tanto agli operatori di mercato per la strutturazione dei nuovi siti e la progettazione dei relativi impianti, quanto agli uffici per prescrivere – nell'ambito dei titoli abilitativi – condizioni mitigative degli impatti che i nuovi apparati e supporti possono generare sul contesto circostante.


Infine, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione a vegliare altresì sul diffondersi degli apparati propagatori di campi elettromagnetici a basse frequenze (elettrodotti e cabine di trasformazione), in particolare su un territorio già segnato dalla presenza di alcune linee ad alta tensione che lambiscono porzioni di centro abitato. Si suggerisce di evitare – tra l'altro – il rilascio di titoli edificatori che prevedano la permanenza continuativa di persone in prossimità di elettrodotti ad alta tensione, onde limitare massimamente la cronica e pericolosa esposizione permanente di persone a tali campi.

Dagli elettrodotti e dall'esposizione cronica a campi elettromagnetici a bassa frequenza provengono infatti certamente i maggiori rischi di contrarre patologie (anche di carattere tumorale), in particolar modo nella popolazione infantile.

L'intero pacchetto degli Studi Preliminari e propedeutici alla presente pianificazione – per come sono stati metodologicamente strutturati – possono costituire ossatura della procedura di VAS o (più opportunamente) di esclusione da VAS.

Non si è inoltre ritenuto necessario allegare alcuno specifico e dedicato approfondimento di tipo geologico, demandando ai progetti di eventuale implementazione concreta di ciascun sito la predisposizione di separate, specifiche verifiche di compatibilità ambientale e perizie geognostiche commisurate alle strutture che verranno dai gestori proposte, progettate ed installate.

Il progettista
arch. Marco Turati



Cremona/Bareggio, 29 gennaio 2026

ALLEGATI:

ELABORATI DI STUDIO PRELIMINARE:

TAV. 01 – CATASTO IMPIANTI ESISTENTI
TAV. 02 – CATASTO IMPIANTI ESISTENTI – tabella riepilogativa
TAV. 03 – PIANI DI SVILUPPO GESTORI – AREE DI RICERCA
TAV. 04 – SITI SENSIBILI E LORO PERTINENZE
TAV. 05 – FASCE DI ULTERIORE TUTELA AI SITI SENSIBILI
TAV. 06 – INDIVIDUAZIONE DELLE TUTELE AGLI IMMOBILI STORICI
TAV. 07 – INDIVIDUAZIONE DELLE TUTELE AL PAESAGGIO
TAV. 08 – INDIVIDUAZIONE DELLE TUTELE IDROGEOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI
TAV. 09 – MATRICE MULTICRIT. DEI SITI SENSIBILI
TAV. 10 – MATRICE MULTICRIT. DEGLI IMMOBILI CON TUTELE STORICHE
TAV. 11 – MATRICE MULTICRIT. DELLE AREE CON TUTELE PAESAGGISTICHE
TAV. 12 – MATRICE MULTICRIT. DEI SITI CON TUTELE IDROGEOLOG. E INFRASTRUTT.
TAV. 13 – SIMULAZIONE RADIOCOPERTURA GESTORI
TAV. 14 – SIMULAZIONE IMPATTI C.E.M
TAV. 15 – MATRICE MULTICRITERIALE GENERALE DI SINTESI

AII. A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
AII. B – RELAZIONE SULLA CAMPAGNA RILEVAZIONE C.E.M.
AII. B1 – TAVOLA IDENTIFICAZIONE PUNTI DI MISURA C.E.M.
AII. C – ABACO CRITERI
AII. D – NORMATIVA TECNICA ATTUATIVA
AII. E – RELAZIONE TECNICA SULLA COPERTURA RADIO E SUGLI IMPATTI
AII. F – PRONTUARIO ORIENTATIVO SULLE CONDIZIONI DI IDONEITA'

ELABORATI DEL REGOLAMENTO:

ELAB. A – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ELAB. B – PRONTUARIO ORIENTATIVO SULLE CONDIZIONI DI IDONEITA'
ELAB. C – ABACO CRITERI
ELAB. D – NORMATIVA TECNICA ATTUATIVA